

Testo a fronte



**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30**

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata  
dalla proposta di legge n. 212/10<sup>^</sup>**

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30**

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

**Art. 26**

*Modalità di ricerca e raccolta.*

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio ~~del cane a ciò addestrato~~, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
  - a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
  - b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30  
come modificata dalla proposta di legge n. 212/10<sup>^</sup>**

**Art. 26**

*Modalità di ricerca e raccolta*

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio **di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore**, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
  - a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
  - b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;

c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.

**Art. 27**

*Calendario di raccolta.*

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

- a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d. Tuber aestivum: ~~dal 1° giugno~~ al 30 novembre;
- e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al ~~31 dicembre~~;
- f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g. Tuber albidum: ~~dal 10 gennaio~~ al 30 aprile;
- h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;
- i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al ~~31 gennaio~~.

c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.

**Art. 27**

*Calendario di raccolta.*

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

- a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d. Tuber aestivum: **dal 15 aprile** al 30 novembre;
- e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al **15 aprile**;
- f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g. Tuber albidum: **dal 1 gennaio** al 30 aprile;
- h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;
- i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al **31 marzo**;
- l. Tuber bellonae o bellone: dal 01 settembre al 31 marzo;**

**m. Tuber oligospermum: dal 01 ottobre al 30 maggio.**

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.